

CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE PUGLIA
ESPOSTO

dei cittadini (.....)

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Petracca, con studio in Latina.

Corso della Repubblica, 224, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: avvemanuelepetracca@cnfpe.cit.

**

I sottoscritti così come rappresentati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3 e 118 IV comma Cost., in via sussidiaria, sottopongono a codesto ufficio la situazione illegittima in cui si è venuto a trovare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si portano all'attenzione infatti, **svariati profili d'illegittimità del Piano di azione 2023-2024 della Regione Puglia, che prevede azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa**. Il predetto piano infatti contiene effetti nocivi all'ambiente e alla salute pubblica, attesa l'attuazione delle misure indicate.

Nel Piano in oggetto sono previsti trattamenti insetticidi con i seguenti principi attivi: **acetamiprid, spinetoram, deltametrina e flupyradifurone**. Tali trattamenti sono resi **obbligatori per** gli interi agri comunali di: Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Massafra, Mola di Bari, Monopoli, Mottola, Noci, Ostuni, Polignano, Putignano, Statte e Taranto. Tali trattamenti presento

i seguenti gravissimi aspetti: Sono **tutti** principi attivi molto tossici per le api, gli insetti utili, e per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata e, in alcuni casi, per gli esseri umani (con particolare riferimento al sistema nervoso dei feti e dei bambini, e a diversi organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; in certi casi sono stati rilevati effetti neuro-comportamentali e/o cambiamenti neuropatologici in studi sugli animali).

Il flupyradifurone, benché dichiarato dalla casa produttrice innocuo per le api¹, è un insetticida neurotossico sistemico, che è **scientificamente dimostrato** essere **altamente nocivo** per api, bombi, coccinelle e insetti impollinatori, soprattutto a causa del cosiddetto “effetto cocktail”.

Il principio attivo può alterare il comportamento delle api fino a comprometterne la sopravvivenza e aumentarne la mortalità² (cfr. Tosi e Nieh 2019; Tosi e al-

¹ Il prodotto a base di tale principio attivo è commercializzato dalla Sivanto della Bayer sulla cui brochure si legge che “*Gli studi hanno dimostrato una ridottissima tossicità intrinseca sia verso gli adulti, sia verso gli stadi giovanili delle api [...] Studi approfonditi (anche di lungo termine) hanno dimostrato che anche nelle condizioni estreme di applicazione durante la fioritura e con api in piena attività nutrizionale (impiego non raccomandato dalle buone pratiche agronomiche), l’esposizione a SIVANTO PRIME non causa problemi alle api [...] Gli studi indicano che SIVANTO PRIME rispetta api e bombi in ogni fase, sia in piena attività trofica che durante lo sviluppo delle colonie. Non si sono riscontrate influenze negative anche per quanto riguarda la vitalità dell’arnia e la capacità della stessa di superare la fase invernale*” (www.cropscience.bayer.it/prodotti/insetticidi-nematocidi/sivanto-prime). Tuttavia, non è possibile verificare gli studi di cui si legge in quanto privi di riferimento citazionale.

² Tosi S., Nieh J.C. (2019), “Lethaland sublethal synergistic effects of a newsystemic pesticide, flupyradifurone (Sivanto), on honeybees”, *Proceedings Royal Society B*, 286: 20190433, <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02336-2> |.

Tosi S., Nieh J. C., Brandt A., Colli M., Fourrier J., Giffard H., Hernández-López J., Malagnini V., Williams G. R., Simon-Delso N. (2021), “Long-term field-realistic exposure to a next-generation pesticide, flupyradifurone, impairs honey bee behaviour and survival”, *Communications biology*, 4:805 | <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02336-2> Lo studio del 2021 è il risultato del lavoro di un team internazionale di ricercatori, coordinato dal Prof. Simone Tosi, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino. I risultati della ricerca mostrano che “*anche livelli bassi di flupyradifurone (101 volte inferiori a quelli rilevati in precedenti studi di più breve durata) compromettono la sopravvivenza e il comportamento delle api. A tali livelli, questo pesticida aumenta il numero di api con comportamenti anomali, quali la perdita di coordinazione e l’ipertattività*” (www.unito.it/comunicati_stamp/una-ricerca-internazionale-coordinata-da-unito-svela-come-i-pesticidi-di-nuova-0). Gli studi sono stati divulgati anche dai media

tri, 2021. Nella nota a piè di pagina sono riportati i riferimenti degli studi internazionali svolti dal gruppo guidato dal Prof. Simone Tosi, dell'Università di Torino).

La Deltametrina è una molecola particolarmente tossica e può provocare effetti per la salute animale e umana. Si legge sulla scheda di dati di sicurezza: “Deltametrina **ha causato gli effetti neuro-comportamentali e/o cambiamenti neuropatologici** in studi sugli animali. Gli effetti tossici del/di Deltametrina sono relativi a/il iperattività transitoria tipica per la **neurotossicità da piretroidi**”.

Lo Spinetoram non ha ricevuto la proroga all'utilizzo dalla Commissione europea (Regolamento 2022/489) e potrà essere utilizzato solo fino alla data di scadenza della precedente autorizzazione ma, intanto, continuerà a produrre i gravi effetti nocivi per l'ambiente e la salute. Nella scheda tecnica, con riferimento alle indicazioni di pericolo, si legge “H361 **Sospettato di nuocere alla fertilità**. H373: **può provocare danni agli organi** in caso di esposizione prolungata o ripetuta”

L'acetamiprid è un neonicotinoide altamente tossico per le api, l'ambiente e dannoso per la salute umana. Molti prodotti contenenti questo principio attivo sono stati revocati, altri come, l'Epik autorizzati provvisoriamente³. Nelle indicazioni di pericolo presenti nel foglio illustrativo si legge “**Sospetto di nuocere**

(<https://ilfattoalimentare.it/effetto-cocktail-sivanto-api.html>)

³www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet?

[ACTION=cercaSostanza&FROM=0&TO=49&PROVENIENZA=LISTA&SOST=770,](http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet?ACTION=cercaSostanza&FROM=0&TO=49&PROVENIENZA=LISTA&SOST=770)

al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410)”.

Questo principio attivo è classificato insieme a quelli che per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, mutagenicità sulle cellule germinali e cancerogenicità.

Il periodo di trattamento è letale per le api. Nella scheda tecnica di alcuni prodotti è espressamente indicato di non trattare durante la fioritura quando le api visitano attivamente le colture.

Tale divieto di trattamento è espressamente richiamato anche dalla Regione Puglia che, tuttavia, nell’ultima comunicazione indicava come periodo ottimale per l’esecuzione del primo intervento il mese di giugno quando diverse colture sono ancora in fioritura⁴.

Del resto, appare del tutto risibile che, per evitare queste problematiche, l'utilizzo avvenga durante le prime ore del mattino, non tenendo affatto presente che queste molecole permangono nell’aria che respiriamo e nell’ambiente per decine di giorni, e che l'uso di siffatte molecole agisce contro il delicato equilibrio, oltre la salute pubblica, di un ecosistema complesso che è alla base della biodiversità e quindi della vita.

Pertanto, si ritiene che non sia stato adeguatamente considerato **il pericolo per la salute pubblica dell'irrorazione con prodotti neurotossici** altamente impattanti, violando apertamente i principi di prevenzione e precauzione. Si

⁴ www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura/Comunicati/PortalXylellaNewsIstituzionaleIstanceWindow?IDNEWS=628&action=e&windowstate=normal&mode=view&ACTION_NEWS=DETAIL.

rammenta che sono oltre un migliaio le ricerche scientifiche che dimostrano i danni dei pesticidi sulle persone (<http://www.dmi.units.it/~soranzo/antipesticide-net-update-it.html>). In

particolare, l'ISDE, Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, richiama le pubblicazioni di 4 ampi studi che descrivono, in tutti i casi e con metodologia adeguata, associazioni significative, con particolare riferimento ai bambini, tra esposizione cronica a neonicotinoidi (già in epoca pre-natale) e rischio di alterazioni dello sviluppo neuro-cognitivo come tetralogia di Fallot, anencefalia, disturbi dello spettro autistico, alterazioni mnesiche e motorie ([www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-stampa ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf](http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-stampa-ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf)).

Tra l'altro, buona parte degli scienziati è concorde nell'affermare quanto sia, invece, necessario lavorare sull'interazione dei microorganismi con gli organismi superiori (animali, insetti e piante) al fine di favorire la moltiplicazione di microorganismi antagonisti e/o competitori nei confronti di quelli patogeni.

Tale aspetto, tuttavia, sarebbe fortemente ostacolato in caso di massicci trattamenti insetticidi che riducono drasticamente la popolazione di insetti utili, nonché abbassano la resilienza di un ecosistema ormai già ampiamente compromesso che, invece, andrebbe ripristinato attraverso l'aumento della biodiversità tipica dei suoli e dell'ecosistema in genere.

La compromissione del diritto alla salute (e ad un ambiente salubre) dei cittadini del suo Comune potrebbe forse essere giustificata solo in presenza di

serie e fondate minacce per l'incolumità generale non affrontabili con mezzi diversi e meno incidenti sui beni primari sopra indicati.

Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in violazione del principio di precauzione fissato a livello europeo e richiamato anche dalla normativa in materia di prodotti fitosanitari e pesticidi⁵ **nonché dell'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto a godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Nè si può sottacere che l'uso di detti pesticidi comporta la compromissione dell'ambiente che è un bene in proprietà collettiva demaniale del popolo ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, e dei singoli in quanto parte del popolo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.**

Si sottolinea che le aree interessate alle misure di contenimento sono, in gran parte, aree rientranti nella definizione di cui alla lettera a) art. 12 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei

⁵ Il considerando n. 16 della Direttiva 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi così dispone: *L'uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le aree ricreative, i cortili delle scuole e i parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di strutture sanitarie, i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi sono elevati. In queste aree, l'uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al minimo. Qualora siano utilizzati pesticidi, è opportuno definire adeguate misure di gestione del rischio e prendere in considerazione, in primo luogo, pesticidi a basso rischio così come misure di controllo biologico.*

Il Considerando n. 8 del REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari così dispone: *Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura della Comunità. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne incinte, neonati e bambini. Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare che l'industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente.*

pesticidi). In tali aree l'uso di pesticidi va ridotto al minimo o vietato. Si rammenta che la Direttiva è di rango superiore rispetto alle decisioni di esecuzione che sono atti amministrativi e che, comunque, non impongono l'uso di fitofarmaci, ma chiedono allo Stato membro di *contenere l'avanzata del batterio* con mezzi idonei, i quali vanno adeguati a quanto prescritto nella Direttiva sopra citata.

Dunque, la Delibera in oggetto è con tutta evidenza viziata da eccesso di potere. In violazione di ogni logica nel bilanciamento degli interessi coinvolti, gli interessi dei produttori olivicoli (solo assertivamente tutelati dal provvedimento contestato) sarebbero prioritari rispetto a quello inviolabile alla salute e allo stesso diritto dell'ambiente, certamente inciso da un uso massivo di prodotti che impattano sulla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e su una rara quanto minacciata biodiversità.

Nel merito si osserva che le misure imposte sono controverse sia nella necessità di utilizzo che nell'efficacia rispetto al contenimento dell'infezione. Al riguardo, l'EFSA (2015) si esprime chiaramente rispetto **all'inefficacia dell'uso dei pesticidi** (nel caso di infezione primaria o predominante) per il controllo del vettore, così come con riferimento alla **dannosità per l'ambiente** (con alterazione dell'intera catena alimentare ai vari livelli trofici), la **salute animale e umana** (EFSA, 2015).

“When infections are predominantly or exclusively primary [...] insecticide applications on the crops are not very effective (Purcell, 1979). The vectors live outside the crop and visit it from time to time over a long period of the year,

transmitting the pathogen even with very short feeding periods (Almeida e altri, 2005)” (EFSA, 2015, p. 74) [traduzione: Quando le infezioni sono prevalentemente o esclusivamente primarie [...] le applicazioni insetticide sulle colture sono poco efficaci (Purcell, 1979).

I vettori vivono al di fuori della coltura e la visitano saltuariamente per un lungo periodo dell'anno, trasmettendo il patogeno anche con periodi di alimentazione molto brevi (Almeida e altri, 2005)” (EFSA, 2015, p. 74)]

“The intensive use of insecticide treatment to limit the disease transmission and control the insect vector may have direct and indirect consequences for the environment by modifying whole food webs with cascading consequences, and hence affecting various trophic levels. For example, the indirect impact of pesticides on pollination is currently a matter of serious concern. In addition, large-scale insecticide treatments also represent risks for human and animal health [...] In addition to these considerations, the use of insecticide would give rise to environmental concerns. Furthermore, breeding and nursery activities might be affected” (ibidem pp. 66-68). [traduzione: “L'uso intensivo del trattamento insetticida per limitare la trasmissione della malattia e controllare l'insetto vettore può avere conseguenze dirette e indirette per l'ambiente modificando intere reti alimentari con conseguenze a cascata e quindi influenzando vari livelli trofici. Ad esempio, l'impatto indiretto dei pesticidi sull'impollinazione è attualmente motivo di grave preoccupazione. Inoltre, i trattamenti insetticidi su larga scala rappresentano anche rischi per la salute umana e animale [...] Oltre a queste considerazioni, l'uso di insetticidi darebbe

luogo a preoccupazioni ambientali. Inoltre, le attività di allevamento e vivaismo potrebbero risentirne” (ibidem pp. 66-68).]

La *Xylella fastidiosa sub pauca* è un batterio da quarantena che risulta essere una delle **concause** del Co.Di.R.O. “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”.

Esso, in verità, non appare sussumibile nella definizione normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.10.2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante⁶, con la conseguente inapplicabilità delle norme dettate con riferimento agli obblighi ivi prescritti.

**

Con nota del 5 aprile 2023, i sottoscritti cittadini provvedevano quindi a diffidare, attraverso i relativi Sindaci p.t., le seguenti Anmmministrazioni Comunali: *Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Massafra, Mola di Bari, Monopoli, Mottola, Noci, Ostuni, Polignano, Putignano, Statte e Taranto*, al

⁶ Definizione degli organismi nocivi da quarantena: Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1; 23.11.2016 L 317/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT; b) non è presente nel territorio, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera a), oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettere b) e c); c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 3; d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 4, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente; e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.

fine di provvedere a non adempiere alle azioni previste e, nel caso in cui avessero già emanato un provvedimento in tal senso, di procedere senz'altro all'annullamento in sede di autotutela del provvedimento esecutivo delle misure di contenimento del batterio Xylella, e in ogni caso alla sua revoca con effetto immediato.

Inoltre in alternativa si chiedeva alle amministrazioni l'emanazione, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, di **provvedimenti urgenti necessari per la tutela della sanità e igiene pubblica**, compromessa dall'esecuzione dei predetti provvedimenti, sulla scorta di quanto stabilito già dai Comuni di Nardò (ordinanza n. 195 dell'11 maggio 2018), Neviano e Muro, disponendo l'assoluto divieto – a scopo cautelativo e in via precauzionale – su tutto il territorio comunale di utilizzo di pesticidi e/o prodotti fitosanitari di particolare pericolo (es. neonicotinoidi, erbicidi e quanto altro). Con contestuale richiesta di **adeguata e tempestiva informazione sulla tipologia di prodotti utilizzabili e utilizzati nel territorio comunale** in ossequio ai principi di accesso all'informazione in materia ambientale sanciti sia dal diritto europeo che dall'art. 3 *sexies* del d.lgs. 152/2006.

Detta diffida non sortiva alcun riscontro (all.1).

P.T.M.

i cittadini sopra indicati, così come rappresentati e domiciliati, in sostituzione della inerzia del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 VI comma, Testo Unico Ambiente (d. lgs. 3 aprile 2006,

n. 152), nonché dell'art. 2 Costituzione, per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dell'art. 3 Costituzione per la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e in ultimo, ai sensi dell'art. 118 III comma, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,

invocano

la giurisdizione dell'Intestato Ufficio, atteso il danno (rectius disastro) ambientale provocato da azioni e/o omissioni, da parte di soggetti, quali i Comuni sopra indicati, e i rispettivi Sindaci p.t., sottoposti alla giurisdizione contabile. Con particolare riferimento al diritto a un **ambiente salubre** come ineludibile premessa per una effettiva realizzazione del diritto alla salute stesso; **diritto soggettivo assoluto ed inviolabile** ai sensi dell'art. 32 Cost.

Si ricorda inoltre che l'impianto normativo ex art. 118 III comma d.lg.s 152/2006, è stato riconosciuto legittimo, dalla Corte Costituzionale (cfr. **Corte Cost. n. 641/1987** e **Corte Cost. n. 235/2009**; cfr. in dottrina **Maddalena**, *“Danno alla collettività e finalità della responsabilità amministrativa”*, in Giust. Civ. 08, 10, 483).

I sottoscritti inoltre

chiedono

laddove le indagini facessero emergere elementi tali da ravvisarne i presupposti, di procedere nei confronti dei responsabili per il ripristino del danno ambientale.

Gli esponenti altresì espressamente dichiarano di voler ricevere ogni tipo di comunicazione inerente al presente esposto, esclusivamente presso il domicilio eletto del proprio procuratore, Avv. Emanuele Petracca, del foro di Latina, con studio in Latina, Corso della repubblica, 224, emailpec: avvemanuelepetracca@cnfpec.it.

Con osservanza.